



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32715** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. **68686** reso da **UNIFARM s.p.a.** e, per essa, da Paolo Cainelli, quale consegnatario del magazzino farmaceutico di Thiene (VI) dell'ULSS7 Pedemontana, per l'esercizio 2019 (01.01.2019 – 30.09.2019), depositato in data 06.08.2020;

Vista la relazione n. 422/2025 del 05.08.2025 del Magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria di UNIFARM SPA – UNIONE FARMACISTI TRENINO ALTO ADIGE, depositata in data 25.03.2026;

Vista la memoria di ULSS7 Pedemontana, depositata in data 25.03.2026;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, all'udienza pubblica del 16 aprile 2026 - tenutasi con l'assistenza del

	segretario dott.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione del Magistrato	
	relatore, l'avv. Michele Russolo per l'agente contabile, la dott.ssa Fabiola	
	Grazian in rappresentanza dell'azienda sanitaria, giusta delega, depositata in	
	atti, del Direttore Generale, e il Pubblico Ministero, nella persona del	
	Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 422/2025 del 05.08.2025, il Magistrato istruttore del	
	conto n. 68686 reso da UNIFARM s.p.a. e, per essa, dal sig. Paolo Cainelli	
	quale consegnatario del magazzino farmaceutico di Thiene (VI) dell'ULSS7	
	Pedemontana, per l'esercizio 2019 (01.01.2019 – 30.09.2019), depositato in	
	data 06.08.2020, dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta	
	e aver illustrato le disposizioni regolanti la gestione del magazzino, riferiva	
	al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- era stata riscontrata, nel conto in esame, una discrepanza tra la consistenza	
	iniziale (alla data dell'01.01.2019) e la consistenza finale (al 30.09.2019),	
	tenuto conto delle variazioni (pari a complessive 2.403 unità) intervenute nel	
	periodo di riferimento, per una differenza di 10 flaconi di vaccini (al	
	riguardo, precisava che i chiarimenti forniti dall'Ente non avevano trovato	
	riscontro documentale);	
	- il conto, presentato dall'agente in data 10.07.2020 (ben oltre il termine di	
	60 giorni dalla chiusura della gestione, avvenuta il 30.09.2019), seppur	
	redatto in conformità ai modelli di cui al d.P.R. n. 194/1996 adottati	
	dall'Azienda sanitaria con la delibera n. 1594 del 29.12.2017, non riportava	
	le informazioni necessarie a restituire una coerente rappresentazione della	
	gestione in quanto:	
	2	

	dalle attestazioni di scarichi amministrativi, per annulli e per perdite (all.	
	B) e dall’estratto del giornale di magazzino elaborato dal gestionale EUSIS,	
	dai quali emergeva, con evidenza, che nessuna fiala mancava nella voce	
	della giacenza finale, la quale era stata correttamente indicata nel numero di	
	825;	
	- in ordine all’asserita inadeguatezza del modello adottato dall’agente per la	
	resa del conto, che Unifarm si era attenuta scrupolosamente alle indicazioni	
	fornite dall’Azienda ULSS Pedemontana, utilizzando il modello inviato a	
	tutte le Aziende della Regione Veneto da parte di Azienda Zero, ente di	
	<i>governance</i> del SSR e riportato a pag.13 delle diramate “istruzioni operative	
	per la compilazione dei conti giudiziali”;	
	- quanto al rilievo inerente alla mancata indicazione del valore dei beni, che:	
	a) il modello imposto dalla Regione Veneto al consegnatario di “beni di	
	consumo” non riportava la colonna relativa al valore, prevista, invece, per i	
	consegnatari di “beni mobili”;	
	b) trattandosi della gestione di un magazzino dedicato esclusivamente ai	
	vaccini, alla luce del modello di conto adottato, aveva ritenuto di distinguere	
	le categorie di beni non tanto per la descrizione (dato che li avrebbe	
	accomunati tutti, appartenendo alla medesima categoria di materiali per le	
	profilassi), ma per unità di misura, distinguendo confezioni, fiale, flaconi,	
	unità e siringhe;	
	c) nel caso dei gestori di magazzini di farmaci, il valore adottato per la	
	contabilità analitica di magazzino e, quindi, per la registrazione delle	
	movimentazioni è il “costo medio” e cioè un valore diverso da quello	
	contabile (“costo medio ponderato mensile”) che è ignoto all’agente	
	4	

	contabile, essendo calcolato <i>a posteriori</i> dall’Azienda per valorizzare le	
	giacenze iniziali e finali;	
	- con riferimento all’assenza di una rappresentazione dinamica dei flussi in	
	entrata e in uscita, la stessa non era prevista dalla normativa nazionale per la	
	gestione del magazzino e, comunque, il gestionale EUSIS, adottato da tutti	
	gli agenti contabili esterni per la medesima gestione, consentiva di	
	estrapolare qualsivoglia tipologia di dato (ad es. estratto del giornale di	
	magazzino – all. C, l’elenco delle giacenze di magazzino al 30.09.2019 – all.	
	L, ecc.) e, essendo accessibile all’Azienda, avrebbe potuto, per il futuro,	
	consentire alla stessa di allegare eventuali prospetti per dare evidenza di tali	
	flussi;	
	- sulla pretesa assenza di un verbale di passaggio delle consegne, invece,	
	“pur con modalità non ortodossa”, tale passaggio era stato effettuato in	
	contraddittorio e in presenza di un responsabile dell’Azienda, dato che sia	
	l’elaborato di Unifarm (all. M) che quello estratto dal gestionale (all. N)	
	erano stati sottoscritti dalle parti (ancorché senza l’apposizione dei timbri	
	delle rispettive aziende) e l’allegato N, oltre a presentare la data in ogni	
	pagina, era coerente con il documento di trasporto riportante tutti i prodotti	
	che, all’esito dell’inventario, erano stati consegnati al consegnatario	
	subentrante;	
	- sull’assenza della relazione ex art. 139 c.g.c., tale adempimento non era	
	riferibile all’agente contabile.	
	Concludeva per la regolarità del conto e per il discarico.	
	4. Con memoria depositata in data 25 marzo 2026, l’Azienda ULSS7	
	Pedemontana illustrava dettagliatamente le procedure attuate per la gestione	
	5	

	dei magazzini dei beni di consumo sanitari e non sanitari e per gli inventari	
	dei beni di consumo e depositava il manuale del gestionale contabile Eusis-	
	MAGAZ (all. 2.03) e il giornale di magazzino (all. 2.04).	
	Quanto agli specifici profili di irregolarità contenuti nella relazione di	
	deferimento, evidenziava che:	
	- la consistenza finale indicata nel conto (di 16.648 unità) era corretta in	
	quanto già teneva conto della variazione di -10 flaconi, contabilizzata in data	
	23.01.2019 e dovuta al trasferimento al magazzino aziendale farmaceutico	
	SOF dell'Ospedale di Santorso di un articolo ("cod. 52904 Rotarix*1 applic	
	OS 1,5 ML"), come riportato nel giornale di magazzino;	
	- l'agente contabile aveva dato atto della predetta variazione nell'attestazione	
	del 10.07.2020 relativa ai discarichi amministrativi per annullamenti,	
	variazioni e simili (già inviata alla Sezione con prot. n. 65682	
	dell'01.09.2020), atteso che il modello di conto predisposto dalla Regione	
	per i consegnatari di "beni di consumo" (mod. 24), obbligatorio per le	
	aziende sanitarie del Veneto, prevedeva di raggruppare le movimentazioni	
	per conto e per unità di misura, dando evidenza della giacenza iniziale, dei	
	movimenti di carico e scarico e della giacenza finale e non contemplava una	
	colonna con altre tipologie di variazioni;	
	- occorreva una revisione del modello da parte della Regione per ottenere	
	una più completa rappresentazione con l'aggiunta di una colonna per dare	
	evidenza delle variazioni diverse dai carichi e dagli scarichi, per quanto il	
	modello utilizzato, seppur sintetico, già forniva una rappresentazione del	
	profilo dinamico della gestione, partendo dalla giacenza iniziale e indicando	
	le quantità dei carichi e degli scarichi intervenute nel periodo di riferimento;	
	6	

	- la mancata indicazione del valore dei beni dipendeva dalla diversità dei	
	criteri utilizzati nella contabilità analitica di magazzino, posto che le	
	movimentazioni di magazzino venivano valorizzate al costo medio, mentre	
	per la valorizzazione delle rimanenze da iscrivere a bilancio l'unico criterio	
	ammesso per le aziende sanitarie era il prezzo medio ponderato mensile;	
	- considerato che il gestionale aziendale permetteva di elaborare una	
	estrazione di dati (valorizzazione delle giacenze) scegliendo tra il criterio del	
	costo medio (utilizzato per le verifiche periodiche infra annuali) e quello del	
	prezzo medio ponderato mensile (usato per la valorizzazione delle giacenze	
	iniziali e finali), si poteva allegare al conto, per le prossime annualità, un <i>file</i>	
	<i>excel</i> contenente sia il dettaglio per singolo articolo che la colonna per	
	consentire la riconciliazione conto/unità di misura;	
	- ai fini del passaggio delle consegne, era stato utilizzato, in contraddittorio,	
	l'inventario elaborato dal gestionale aziendale recante la data del 30.09.2019,	
	siglato in ogni pagina, cui erano seguite la predisposizione della bolla di	
	trasporto (DDT) e l'effettuazione delle variazioni necessarie ad allineare la	
	giacenza fisica a quella contabile (contabilizzate nel giornale di magazzino	
	alla data del 30.09.2019);	
	- quanto alla relazione dell'Organo di controllo interno, il Collegio sindacale,	
	nel verbale n. 8 del 31.07.2020, così aveva relazionato: <i>“Il Collegio prende</i>	
	<i>atto dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili relativi all'esercizio</i>	
	<i>2019 e delle attestazioni di parifica predisposte dal Responsabile</i>	
	<i>dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio”</i> , adottando la modalità operativa prevista	
	dalle “istruzioni operativa per la compilazione dei conti giudiziali” fornite	
	dalla Regione alle aziende sanitarie del Veneto e in uso presso le stesse fino	
	7	

	al mese di novembre 2022, allorquando l’Azienda Zero aveva inviato alle	
	Aziende lo schema di relazione di cui all’art. 139, co. 2, c.g.c., da utilizzare	
	per i conti giudiziali 2021.	
	5. All’odierna udienza pubblica, l’avv. Russolo, la dott.ssa Grazian e il	
	Pubblico Ministero hanno concluso come da verbale e la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno operare una breve	
	premessa circa la natura del giudizio di conto.	
	Con sentenza n. 59/2024, la Corte costituzionale ha affermato che tale	
	giudizio si configura essenzialmente <i>“come una procedura giudiziale a</i>	
	<i>carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro</i>	
	<i>pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci</i>	
	<i>pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e</i>	
	<i>non risulta gravato da obbligazioni di restituzione”</i> .	
	Secondo quanto previsto dall’art. 140, co. 3, c.g.c. (<i>“Il deposito del conto</i>	
	<i>costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio”</i>), infatti, il giudizio nei	
	confronti dell’agente contabile - automaticamente incardinato con il deposito	
	del conto - è finalizzato allo scrutinio di legittimità della gestione	
	dell’agente, attraverso il controllo giudiziale del conto consuntivo dallo	
	stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere	
	dagli organi dell’amministrazione, nell’ambito dell’autonomo e distinto	
	procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.).	
	Con specifico riferimento al consegnatario di beni mobili, poi, è stato	
	uniformemente considerato dalla giurisprudenza che tale agente contabile	
	8	

	<i>“non assume un mero obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e sul loro</i>	
	<i>corretto utilizzo da parte di coloro ai quali questi vengono assegnati, né</i>	
	<i>deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria Amministrazione. In</i>	
	<i>quanto agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo</i>	
	<i>di custodia, implicante, l’obbligo della resa del conto giudiziale ai sensi</i>	
	<i>dell’art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di dimostrare, con tale</i>	
	<i>documento contabile: a) il debito per il materiale esistente all’inizio</i>	
	<i>dell’esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso</i>	
	<i>dell’esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il</i>	
	<i>materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli</i>	
	<i>ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell’esercizio o della</i>	
	<i>gestione ...” (in tal senso, ex multis, Sez. Veneto, sent. n. 131/2024).</i>	
	7. Tanto premesso, con riferimento al conto oggetto del presente giudizio, il	
	Collegio rileva, <i>in primis</i> , che - come emerge dalla documentazione acquisita	
	- il sig. Paolo Cainelli, per conto di UNIFARM s.p.a., ha rivestito le funzioni	
	di responsabile del magazzino di Thiene dei beni di consumo della Azienda	
	ULSS n. 7 Pedemontana, dal 1° gennaio al 30 settembre 2019, e, in veste di	
	consegnatario, ha assunto compiti concernenti l’organizzazione del corretto	
	svolgimento delle operazioni inerenti al ricevimento (controlli, carico	
	informatico, gestione resi), lo stoccaggio e la consegna alle Unità Operative	
	destinatarie (prelievo, scarico informatico) dei predetti beni.	
	Secondo le istruzioni contenute nella <i>“Procedura Operativa di Gestione</i>	
	<i>magazzino di beni di consumo sanitari e non sanitari”</i> in uso presso	
	l’Azienda ULSS di riferimento, alla stessa competevano, quindi, operazioni	
	di inventario da effettuare periodicamente (almeno una volta l’anno),	
	9	

	verifiche circa la presenza di beni scaduti, obsoleti, deteriorati o rotti,	
	attivazione di procedure di smaltimento specifiche in base alla tipologia di	
	beni, nonché l’assunzione della responsabilità (art. 188 reg. cont. St.)	
	dell’operato dei soggetti addetti al magazzino deputati, nell’ambito di un	
	rapporto fiduciario con il consegnatario, a svolgere operazioni materiali di	
	ricezione della merce (con il connesso controllo quali - quantitativo, di	
	carico nella procedura contabile, di stoccaggio e gestione di eventuali resi),	
	nonché di evasione delle richieste di approvvigionamento.	
	Come evidenziato nella relazione del Magistrato istruttore, la pregnante	
	funzione gestoria di un magazzino (alimentato direttamente dalla produzione	
	o dall’acquisizione in <i>stock</i> di beni mobili destinati a ricostituire le scorte	
	operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza)	
	deve necessariamente comportare, per l’agente responsabile, l’assunzione	
	dell’obbligo alla resa del conto giudiziale che – tenuto conto del giornale di	
	entrata e uscita nonché del prospetto delle variazioni dei beni – dovrebbe	
	dare atto: a) del materiale esistente all’inizio dell’esercizio e della gestione;	
	b) del materiale avuto in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione,	
	descritto negli ordini di carico; c) del materiale distribuito, somministrato o	
	altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) del materiale	
	rimasto al termine dell’esercizio o della gestione; e) del materiale distrutto,	
	mancante o versato in altro magazzino.	
	8. Vanno, al riguardo, richiamati gli artt. 32, 33 e 194 del R.D. n. 827/1924,	
	secondo i quali il consegnatario con debito di custodia rende il conto della	
	gestione, dando “ <i>debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo</i>	
	<i>la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore</i>	
	10	

	<i>risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione,</i>	
	<i>il consignatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente</i>	
	<i>del medesimo”.</i>	
	L'art. 626 del R.D. n. 827/1924, poi, specifica che il conto giudiziale dei	
	contabili di materie deve dimostrare: “a) il debito per le materie e gli oggetti	
	esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le	
	materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio e della gestione; c) il	
	credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti	
	esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine	
	dell'esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti devono essere	
	dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le	
	categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo	
	le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante	
	dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi”.	
	Tali disposizioni sono, peraltro, espressione di un principio di carattere	
	generale che trova riscontro anche nell'art. 23, comma 2, del d.P.R. n.	
	254/2002, il quale, in relazione alla resa del conto giudiziale del	
	consignatario per debito di custodia, disciplina il contenuto del conto,	
	prevedendo che riporti “il carico: beni e materiali esistenti all'inizio	
	dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso	
	dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il	
	valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti,	
	somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali	
	perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine	
	dell'esercizio o della gestione”.	
	11	

In forza della normativa sopra richiamata, dunque, il conto giudiziale del consegnatario di beni a materia deve presentare non soltanto le quantità dei beni in consegna, desumibili dall'inventario, ma anche i relativi valori, risultanti dall'inventario stesso o dalle tariffe in uso, dovendo, in particolare, indicare: a) *“il debito per materia all'inizio dell'esercizio”*, ovvero la consistenza al 1° gennaio di tali beni (con indicazione di quantità e valore); b) il *“carico”*, ovvero i beni avuti in consegna nel corso dell'esercizio (con data del carico, quantità e valore); c) lo *“scarico”*; ovvero i beni distribuiti, somministrati o altrimenti esitati nel corso dell'esercizio (con data di scarico, quantità e valore); d) la consistenza al 31 dicembre di tali beni (con indicazione di quantità e valore).

9. Ebbene, il modello 24, sottoscritto dal sig. Cainelli in data 10 luglio 2020 (ben oltre il termine di 60 giorni dalla chiusura della gestione avvenuta il 30 settembre 2019), seppur conforme alla modulistica predisposta dalla Regione Veneto (Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali) a cui fa espresso riferimento la delibera commissariale della Azienda ULSS 7 n. 1594 del 29 dicembre 2017 – non consente, però, di avere una esatta cognizione della gestione in parola, né la documentazione allegata permette una compiuta valutazione dello stesso.

Il conto – il quale riporta solo le unità di beni iniziali e finali senza alcuna indicazione circa le variazioni del materiale e, soprattutto, del valore dello stesso, risultante dagli inventari - non appare in linea con i principi generali di contabilità e i più recenti approdi giurisprudenziali, i quali – nel valorizzarne appieno la funzione – individuano nel conto giudiziale del consegnatario il documento contabile rappresentativo dell'intera gestione,

	tale da consentire l'individuazione delle variazioni dei beni in aumento e in	
	diminuzione, dei discarichi amministrativi, delle eventuali perdite o	
	deterioramenti e di ogni elemento incidente sulla consistenza del patrimonio.	
	Va sottolineato che la giurisprudenza contabile è, ormai, univoca nel ritenere	
	che i beni dati in gestione al consignatario a magazzino debbano essere	
	individuati non solo nella loro quantità e tipologia, ma anche nel loro valore,	
	a beneficio di una maggiore intellegibilità dei dati, di un efficace controllo e	
	di un immediato collegamento con gli altri dati patrimoniali dell'ente (cfr.,	
	<i>ex multis</i> , Sez. Calabria, n. 91/2023 e n. 79/2023; Sez. Veneto, n. 263/2024).	
	Tutto ciò non si rinviene nel conto di cui è causa, il quale risulta suddiviso	
	per ampie categorie di beni comprendenti articoli diversi (dei quali sono	
	indicati gli estremi di inventario), dà atto delle sole quantità iniziali e finali	
	(sempre solo quantitative di carico e scarico), non indica il valore degli stessi	
	e non registra, attraverso analitiche scritturazioni, alcuna variazione avvenuta	
	in corso di esercizio da un punto di vista qualitativo.	
	Risulta, infatti, che il conto chiude con una rimanenza di 16.648 unità,	
	limitandosi a dare atto della consistenza al 1° gennaio 2019, pari a n. 19.480	
	unità, del carico (55.247 unità) e dello scarico (55.668 unità) e, solo all'esito	
	dell'istruttoria del Magistrato e alla luce dei chiarimenti forniti in corso di	
	giudizio dall'Azienda, è emerso che la consistenza finale teneva conto anche	
	della variazione di -10 flaconi (anziché di -2, come erroneamente riportato	
	nel campo "note" del conto) per trasferimento ad altro magazzino, come	
	comprovato dall'estratto del giornale di magazzino e dall'attestazione	
	relativa ai discarichi per annullamenti, variazioni e simili, rilasciata	
	dall'agente in data 10.07.2020.	
	13	

	Le scritture prodotte dall'Amministrazione e dal consegnatario in corso di	
	giudizio, ivi compresi i prospetti contenenti i dati estratti dal programma	
	gestionale in uso, ciascuno dei quali rappresentativo di singoli, diversi e	
	separati profili gestionali, poi, si appalesano meramente integrativi e	
	complementari rispetto al conto depositato presso questa Sezione: tali	
	documenti, nel complesso considerati, come confermato dallo stesso	
	Magistrato istruttore, contengono gli elementi necessari a fornire la corretta	
	rappresentazione delle risultanze della gestione. Tuttavia, nessuno di essi,	
	singularmente considerato, è idoneo ad ottemperare alle prescrizioni di legge	
	circa la resa del conto giudiziale della (intera) gestione, né può sostituire il	
	conto medesimo che, nella sostanza, costituisce un prospetto riepilogativo,	
	rappresentativo della gestione, come richiesto dalle norme sopra richiamate.	
	Il Collegio non può, infatti, sopperire alle carenze formali e sostanziali del	
	conto, sostituendosi all'agente nella completa rappresentazione dei fatti di	
	gestione, inammissibilmente estrapolando gli elementi informativi mancanti	
	da separati e parziali prospetti contabili che avrebbero dovuto essere, in ogni	
	caso, necessariamente trasmessi alla Corte dei conti <i>illo tempore</i> e non	
	meramente forniti all'occorrenza, al pari della documentazione contabile	
	giustificativa dei singoli fatti di gestione, da quest'ultima differenziandosi	
	sul piano ontologico e finalistico.	
	Ebbene, il conto, così come compilato, non si presta oggettivamente a	
	rappresentare correttamente ed esaustivamente la gestione dei beni dati in	
	custodia al consegnatario in quanto, come già esplicitato, non solo non dà	
	evidenza delle giacenze di magazzino, delle variazioni in corso e a fine	
	esercizio, anche in termini di valore, ma di fatto rende impossibile il	
	14	

	raccordo e la conciliazione dello stesso con le scritture contabili generali	
	dell'Ente (le cui giacenze sono invece rappresentate nello stato patrimoniale	
	di quest'ultimo, in termini di valore, così come previsto dall'art. 28 d.lgs. n.	
	118/2011 e dal principio contabile OIC n. 13).	
	Al riguardo, non assume rilievo dirimente la circostanza, dedotta nelle	
	memorie depositate, che il valore adottato per la contabilità analitica di	
	magazzino e, quindi, per la registrazione delle movimentazioni sia quello del	
	“costo medio”, potendo il “costo medio ponderato mensile”, come	
	confermato sia dall'agente che dalla stessa Azienda, essere calcolato, da	
	quest'ultima, per il confronto con il bilancio di esercizio, ai fini della	
	parificazione del conto ex art. 139 c.g.c..	
	9. Costituisce ancora irregolarità del conto, di rilievo non solo formale, la	
	manca di un verbale di passaggio di consegne (finalizzato ad evidenziare	
	i fatti gestionali di due distinte e successive gestioni), la cui redazione è	
	prescritta dall'art. 26 del d.P.R. n. 254/2002, a mente del quale: <i>“In caso di</i>	
	<i>cambiamento del consignatario, il passaggio dei beni avviene al momento</i>	
	<i>del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti</i>	
	<i>dall'inventario e dalle altre scritture previste”</i> (comma 1) e <i>“Della consegna</i>	
	<i>è redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita</i>	
	<i>ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d'uso precario</i>	
	<i>nonché quelli mancanti. In questo ultimo caso è effettuata la segnalazione</i>	
	<i>alla competente Procura regionale della Corte dei conti”</i> (comma 5).	
	Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 R.D. n.	
	827/1924), quindi, nel prevedere nei termini su indicati un adempimento	
	obbligatorio, cui concorrono il consignatario uscente, quello subentrante ed	
	15	

	il rappresentante dell'Amministrazione, hanno la funzione, anzitutto, di	
	perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da	
	consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità.	
	È, quindi, interesse degli stessi agenti contabili evitare confusioni di gestione	
	e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea	
	documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica	
	del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del	
	consegnatario e del ricevente: infatti, solo il passaggio da una gestione	
	all'altra, correttamente attuato nei termini prescritti dalle norme, consente	
	una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi	
	agenti succeduti nel tempo, cui è connessa anche l'indefettibilità dell'obbligo	
	di resa del conto giudiziale.	
	La mancanza del passaggio di consegne comporta, infatti, come affermato da	
	consolidata giurisprudenza di questa Corte, che alla gestione del precedente	
	agente contabile si affianchi quella del successore, determinandosi una	
	confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale entrambi sono	
	chiamati a rispondere solidalmente degli eventuali deterioramenti o	
	ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui	
	gli stessi si sono prodotti (cfr. Sez. Veneto, n. 160/2024).	
	Ciò posto, nel caso di specie, essendosi verificato, nel corso dell'esercizio,	
	un passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e il consegnatario	
	subentrante, occorre dare atto in apposito verbale (mod. 99 C.G.) della	
	procedura seguita, dovendo anche risultare: a) la materiale ricognizione a	
	quantità e a valore dei beni inseriti nell'inventario o in altre scritture	
	contabili, accompagnata dalle dichiarazioni di consegna e di accettazione in	
	16	

	consegna dei beni mobili da parte del consegnatario cessante e di quello	
	subentrante; b) la concordanza tra il risultato della ricognizione materiale dei	
	beni (situazione di fatto) e le scritture contabili (situazione di diritto); c)	
	eventuali variazioni riscontrate nella consistenza dei beni e le cause di tali	
	discostamenti (mod. 98 C.G.); d) l'accertamento dell'esistenza di beni in	
	condizioni di precario uso o mancanti; e) l'allegazione del mod. 130 PGS	
	relativo alla situazione dei buoni di carico e scarico; f) le eventuali	
	osservazioni sulla regolarità delle scritture contabili.	
	Viceversa, nel caso di specie, l'Amministrazione ha prodotto in corso di	
	giudizio un mero estratto, alla data del 30/09/2019, dell'inventario, elaborato	
	dal gestionale aziendale, sul quale, peraltro, non è stata indicata la data in cui	
	il passaggio è stato effettivamente effettuato, né è possibile risalire, sulla	
	base delle sigle ivi apposte, ai soggetti cui le stesse si riferiscono.	
	Tale documento, come osservato dal Magistrato istruttore, unitamente alla	
	bolla di trasporto dei beni alla ditta LS Logistica S.r.l., non può, quindi, in	
	alcun modo sostituire l'adempimento di legge, stante la carenza degli	
	elementi essenziali, non essendo state perseguite le finalità della rituale	
	consegna della gestione al consegnatario subentrante e quella	
	dell'accertamento della consistenza dei beni.	
	10. Quanto all'omesso deposito, unitamente al conto, della relazione ex art.	
	139, co. 2, c.g.c., il Collegio prende atto dell'invio del verbale del Collegio	
	sindacale (n. 8 del 31.07.2020) e del fatto che l'Amministrazione ha	
	provveduto dal 2021 ad adeguarsi, nei contenuti, ad uno schema di relazione	
	che possa costituire un efficace elemento di giudizio al fine di valutare	
	l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).	
	17	

	Tuttavia, intende ribadire il necessario contenuto della relazione prevista	
	dall’art. 139, co. 2, c.g.c. la quale, resa dall’Organo interno di controllo, in	
	posizione di terzietà, <i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di</i>	
	<i>verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;</i>	
	<i>la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture</i>	
	<i>contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle</i>	
	<i>entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza</i>	
	<i>che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con</i>	
	<i>evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo</i>	
	<i>di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà</i>	
	<i>dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini</i>	
	<i>della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le</i>	
	<i>scritture detenute dall’ente nell’ambito dell’attività di controllo” (Sez.</i>	
	<i>Veneto, ord. n. 15/2023).</i>	
	11. Conclusivamente, per le motivazioni esposte, il Collegio ritiene che il	
	conto giudiziale n. 68686 sia irregolare e che non possa essere pronunciato il	
	discarico dell’agente consegnatario, sig. Paolo Cainelli per UNIFARM s.p.a..	
	12. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di	
	condanna.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32715 del registro di segreteria,	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 68686 reso da UNIFARM s.p.a. e,	
	per essa, dal sig. Paolo Cainelli quale consegnatario del magazzino	
	18	

